

Deposito del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo: la parola alle Sezioni Unite

Cassazione civile, 21/7/2021 n. 20844

“Va rimessa al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di investire le Sezioni Unite, la questione circa la natura del reclamo avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo, per verificare se essa abbia natura di atto endoprocedimentale con la conseguenza che detto provvedimento debba essere firmato e trasmesso con modalità telematiche”.

L'art. 16 bis del D.L. n. 179/2019, dispone al secondo comma che *“nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015 il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati negli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9 bis e dall'art. 16 decies”.*

La disposizione di cui al comma 1, richiamata dal terzo comma sopra riportato, prevede che *“salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati”.*

Dalla natura dell'atto processuale, quale atto endoprocedimentale ovvero quale atto introduttivo del processo derivano rilevanti conseguenze: in particolare, qualora si qualifichi il reclamo avverso l'ordinanza di dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva come atto introduttivo di un autonomo procedimento contenzioso, la redazione, sottoscrizione e proposizione in via telematica dell'atto sarebbe facoltativa; diversamente, considerando il reclamo ex art. 630, comma 3, cpc come atto endoprocedimentale, che si inserisce nel procedimento esecutivo già iniziato, l'atto dovrebbe essere proposto obbligatoriamente in via telematica.

La Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, ha ritenuto di interessare della questione le Sezioni Unite.